



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SOCIETÀ PARTECIPATE

Determinazione N. 3348 / 2018

Responsabile del procedimento: TODESCO MATTEO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SAN SERVOLO S.R.L. DI UNA NUOVA CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI DEL VALORE PRESUNTO DI EURO 19.388.000,00 DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI)

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l'art. 28 sulle competenze dei dirigenti;

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*”, ed, in particolare, l'art. 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti, l'art. 147-quater sui controlli sulle società partecipate e l'art. 192 sulla determinazione a contrattare e relative procedure;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante il “*Codice dei contratti pubblici*”, di seguito anche “*Codice dei contratti*” o soltanto “*Codice*” ed, in particolare, gli articoli 5, 192 e 213 sugli affidamenti cd “in house”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, di seguito anche “T.U. Partecipate”, ed, in particolare, gli articoli 2, co. 1, lett. c) ed o), 4 e 16, in tema di società in house;
- le “*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*”, approvate dall'A.N.AC. con deliberazione, n. 235, del 15 febbraio 2017, successivamente aggiornata

con deliberazione, n. 951, del 20 settembre 2017, unitamente ai Comunicati della medesima Autorità del 30 novembre 2017, del 15 gennaio 2018 e del 31 agosto 2018;

visti altresì:

- il regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana, applicabile in base al principio di continuità amministrativa, ed, in particolare, le disposizioni relative al controllo sulle società “in house”;
- il regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, anch'esso applicabile in virtù del principio di continuità amministrativa e, in particolare, gli artt. 24 e ss sui compiti dei dirigenti;
- il bilancio di previsione 2018-2020 e i documenti unici di programmazione per gli esercizi 2018-2020 e 2019-2021, con particolare riferimento agli obiettivi affidati alle società in house per i trienni in questione;
- il piano esecutivo di gestione – piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance per gli esercizi 2018-2020, che assegna al dirigente del servizio società partecipate, tra gli altri, l'obiettivo collegato agli adempimenti in materia di società partecipate dall'Ente;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città metropolitana per il triennio 2018-2020;
- il decreto presidenziale in data 23 dicembre 2009, n. 40, come modificato dai successivi decreti nn. 43 e 20, rispettivamente del 23 dicembre 2009 e del 13 aprile 2010, con i quali è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del servizio economico-finanziario/società partecipate/provveditorato-economato;

premesso che:

- i) nel 2004, la Provincia di Venezia ha costituito la società “in house” o “in controllo analogo”, a totale partecipazione pubblica provinciale, San Servolo Servizi S.r.l. (oggi San Servolo S.r.l.), per gestire e valorizzare l'Isola di San Servolo ed il compendio immobiliare ivi esistente;
- ii) la società si occupa, in particolare, giusta contratto di servizio prot. n. 76879/2015:
 - di valorizzare, promuovere e garantire la fruizione, ai sensi d.lgs n. 42/2004, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi, di proprietà della Città metropolitana e concessi alla società;
 - di promuovere, a fini culturali, i beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui la San Servolo S.r.l. ha assunto le funzioni e prosegue le attività;
 - di curare la conservazione materiale, le gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici custoditi nell'Isola;
 - di gestire i servizi a supporto delle attività istituzionali e/o a queste accessorie e/o collaterali, svolte nel complesso immobiliare dell'Isola, di curare la manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti;
 - di gestire, valorizzare e promuovere il Museo della Follia e Villa Widmann a Mira (Ve), anche questi concessi alla società, nonché il Museo di Torcello;

ritenuto che, alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il rapporto contrattuale in essere con la società possa essere configurato quale concessione mista di beni e servizi, essendo formalmente previsto che *“... il costo dei servizi è sostenuto dalla società con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o da altre forme di finanziamento, e con la ripartizione millesimale fra gli eventuali fruitori degli immobili in concessione ...”* (art. 13 del

contratto di servizio oggi in scadenza), gravando in capo alla società-concessionario il rischio operativo legato alla gestione degli stessi;

dato atto che con deliberazione consiliare, n. 11, in data 11 luglio 2017, la Città metropolitana ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016, unitamente alle conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016, stabilendo, tra l'altro:

- a) il mantenimento della San Servolo S.r.l. perché società pienamente rispondente alle previsioni del T.U. Partecipate e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) di procedere con la fusione, per incorporazione, della Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c.r.l. (GRAL S.c.r.l.), altra società in controllo analogo della Città metropolitana, nella San Servolo S.r.l., garantendo il passaggio della attività da questa svolta, di sub-concessione delle aree demaniali ai fini della venericoltura, alla società incorporante;

atteso che la predetta fusione è divenuta efficace dal giorno 9 luglio 2018; da questa data la San Servolo S.r.l. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporata, ne ha acquisito il personale, e ne ha assunto i relativi diritti e obblighi ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice civile, proseguendone l'attività;

rilevato che l'attuale affidamento alla San Servolo S.r.l.:

- è stato prorogato, con modifiche, così come consentito dall'art. 6 del contratto di servizio, fino al 31 ottobre 2018, per la parte collegata alla valorizzazione dell'isola di San Servolo, degli altri beni immobili affidati alla società e del museo di Torcello (Cfr determinazioni del dirigente del servizio società partecipate n. 4511/2017 e n. 2429/2018);
- con riferimento alle attività finalizzate al rilascio e al controllo di subconcessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia, risulta valido *“sino alla data di emissione del decreto di concessione demaniale marittima in corso di elaborazione”*, così come stabilito, in data 27 settembre 2018, dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, autorità competente all'assegnazione di aree demaniali, che ha disposto la proroga della propria concessione n. 6824 e s.m.i. e dell'autorizzazione n. 10679/documit a cui ha fatto seguito, in pari data, la proroga disposta dalla Città metropolitana, della concessione per venericoltura di cui alla determinazioni del servizio caccia n. 3060/2013 e n. 2913/2017 (Cfr determinazione del dirigente del servizio caccia e pesca n. 3015/2018);

preso atto che, con nota acquisita al protocollo al generale, al n. 52015, in data 9 luglio 2018, la società San Servolo S.r.l. ha presentato la propria offerta, con condizioni migliorative ed innovative per la Città metropolitana, per l'affidamento, della durata di anni 6, di una nuova concessione di beni e servizi per:

- a) la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, del Museo di Torcello e di villa Widmann Foscari in Mira (Ve) e,
- b) lo svolgimento delle attività inerenti il rilascio e il controllo di sub-concessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia, lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca;

offerta che è stata successivamente integrata di apposito piano economico finanziario, acquisito al prot. n. 67280, in data 13 settembre 2018, da cui risulta un valore presunto della concessione, per i prossimi 6 anni, di euro 19.388.000,00;

atteso che, ai sensi dell'art. 192, co. 2, del Codice, la Città metropolitana ha acquisito da un soggetto terzo specializzato, lo Studio Cavaggioni S.c.a.r.l. di San Bonifacio (Vr), la valutazione di congruità prot. n. 64809/2018, conservata agli atti del servizio società partecipate e a cui si fa espresso rinvio, dell'offerta presentata dalla società;

dato atto che, ai fini della predetta valutazione, fatta propria dalla Città metropolitana:

- la proposta di San Servolo S.r.l. è stata analizzata in termini di volume di ricavi, fatturato e costi stimati, con verifica dell'opportunità o meno, per l'Ente, del ricorso al mercato, nonché in termini dei benefici per la collettività della forma di gestione in house, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- è stata attestata la convenienza, per l'Amministrazione, dell'affidamento diretto in house a San Servolo S.r.l. dei beni e dei servizi oggetto dell'offerta della società-concessionario;
- è stato confermato che la società risponde ai requisiti previsti dalla vigente normativa per essere affidataria in house della concessione in esame, atteso che:
 - la Città metropolitana partecipa in via diretta al 100% del relativo capitale;
 - la San Servolo S.r.l. ha quale oggetto sociale esclusivo le attività di cui all'art. 4, co. 4, lett. a) e d) del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
 - sono rispettati i requisiti del controllo analogo come si evince dallo statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle quote, il potere di nomina dei componenti degli organi della società, l'attribuzione all'Assemblea di maggiori poteri rispetto agli statuti di società private ecc);
 - oltre l'80% per cento delle relative attività, in termini di fatturato riferito al triennio precedente l'affidamento, è stato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Città metropolitana in conformità a quanto previsto dallo statuto;
 - le previsioni dello statuto sociale, tra l'altro adeguate, verso la fine del 2016, alle prescrizioni di cui al d.lgs n. 175/2016, e del contratto di servizio in scadenza, connotano un'influenza determinante del socio unico sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della società;
 - la San Servolo S.r.l. è tenuta ad acquistare lavori, beni e servizi secondo la disciplina del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

considerato, tra l'altro, che la San Servolo S.r.l. ha da sempre realizzato con ottimi risultati gli obiettivi gestionali assegnati dalla Città metropolitana, come attestano i referti di gestione delle società in house, approvati in allegato ai rendiconti dell'Ente;

dato atto altresì che:

- in data 19 luglio 2018, la Città metropolitana ha presentato, con le modalità telematiche di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 7, la propria domanda di iscrizione (protocollo ANAC n. 63889/018; protocollo Città metropolitana n. 54996/2018) nell'apposito Elenco tenuto dall'Autorità ed operativo dal mese di gennaio 2018;
- tale domanda costituisce presupposto legittimante per poter procedere con un nuovo affidamento in house alla San Servolo S.r.l.;
- in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte dell'Autorità è comunque possibile procedere con l'affidamento alla società di una nuova concessione di beni e servizi;

richiamata quindi la deliberazione n. 22 in data 28 settembre 2018, con cui il Consiglio metropolitano, nell'interesse dell'Amministrazione e in conformità agli obiettivi definiti dai DUP, sulla scorta della valutazione di congruità elaborata dall'esperto terzo:

- ha deliberato di disporre un nuovo affidamento in house alla società San Servolo S.r.l., per un periodo di anni 6 dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto:
 - a) della concessione di beni e dei connessi servizi, per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, del Museo di Torcello e di villa Widmann Foscari in Mira (Ve);
 - b) dei servizi collegati alla funzione di rilascio di sub-concessioni demaniali a fini di venericoltura in laguna di Venezia, con la precisazione che lo svolgimento, il contenuto di dettaglio e la durata di dette attività sarebbero state necessariamente subordinati alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate delle Autorità competenti;
 - c) dei servizi per il rilascio e la convalida di contrassegni/targhe cd "Laguna Veneta" per la navigazione in laguna, previa integrazione dello statuto della società, alla luce degli accordi, in corso di perfezionamento con la Regione del Veneto, e subordinatamente al realizzarsi delle condizioni richieste dalla legge;
- ha approvato le Linee guida per la redazione del futuro contratto di servizio, demandando al sottoscritto dirigente ogni adempimento inerente e conseguente, ivi compresa l'approvazione e la stipula del predetto contratto;

ritenuto, quindi, di formalizzare il nuovo affidamento in house approvando lo schema di contratto, allegato sub A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale per i fini di cui all'art. 192 del Tuel:

- è stato redatto sulla scorta delle Linee guida, adottate del Consiglio metropolitano con deliberazione n. 22 in data 28 settembre 2018, le quali costituiscono clausole essenziali dello stesso;
- avrà forma di scrittura privata e durata di anni sei (6) dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili di un ulteriore anno;
- impegna la società rispettare le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi previste nell'offerta, prot. n. 52015/2018, agli atti della Città metropolitana;
- in attesa del perfezionamento delle necessarie intese con la Regione del Veneto e della realizzazione di tutte le condizioni normativamente richieste, prevede la possibilità di concludere successivamente, con la società, apposito atto aggiuntivo, per l'affidamento alla stessa dei servizi di rilascio e convalida di contrassegni/targhe cd "Laguna Veneta" per la navigazione in Laguna;
- contiene una clausola di risoluzione espressa, collegata all'eventuale ipotesi di diniego, da parte dell'A.N.AC., all'iscrizione della Città metropolitana nell'Elenco di cui all'art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che, come chiarito con faq dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'affidamento oggetto della presente determinazione non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità e di richiesta del CIG, in quanto:

- trattasi di prestazioni che verranno eseguite in favore dell'Amministrazione da un soggetto giuridicamente da questa distinto, ma sottoposto ad un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
- non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà,

occorrendo approvare lo schema di contratto di servizio allegato sub A) alla presente determinazione,

d e t e r m i n a

- 1) di procedere, in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22, in data 28 settembre 2018, con un nuovo affidamento diretto in house alla società San Servolo S.r.l. della durata di anni sei (6), dei beni e dei servizi oggetto dell'offerta della società prot. n. 52015/2018;
- 2) di approvare per i fini di cui al punto 1) lo schema di contratto di servizio allegato sub. A) alla presente determinazione, dando atto che la stipula dello stesso avverrà in forma di scrittura privata presso la sede del Centro servizi della Città metropolitana il giorno 31 ottobre c.a.;
- 3) di impegnare la spesa di euro 200,00 per la registrazione del predetto contratto, ai seguenti riferimenti del bilancio 2018-2020 - esercizio 2018: missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 02, capitolo 1010302108084484, conto finanziario U.1.02.01.02.001, dando atto che la stessa verrà rimborsata all'Ente dalla San Servolo S.r.l. a cui fanno carico tutte le spese dipendenti dalla stipula;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alle forme di pubblicità previste per gli atti connessi all'affidamento degli appalti e delle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, e alle ulteriori forme di pubblicazione stabilite dai decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 33 del 2013 e s.m.i.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente